

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Plusvalenze patrimoniali - Participation exemption
03	ACCERTAMENTO - Ritenute alla fonte - Altri redditi
04	IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Imposta di bollo
	LAVORO
05	PREVIDENZA
07	PREVIDENZA
08	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Plusvalenze patrimoniali - Participation exemption - Requisito della commercialità - Attività di start up - Cessione prima della conclusione delle attività preparatorie (Cass. 18.5.2026 n. 14530)

Con la sentenza Cass. 16.5.2026 n. [14530/2026](#), si valuta l'applicazione della *participation exemption* per una società che ha conferito in una partecipata *newco* un'azienda alberghiera situata in Sardegna. Veniva poi stipulato un contratto di comodato, a mente del quale la conferente continuava a gestire l'attività alberghiera a titolo gratuito; inoltre, tale negozio di natura gratuita era ancora in essere al momento della cessione delle quote di partecipazione nella conferitaria da parte del soggetto conferente.

Nel caso di specie, la partecipata ha iniziato a svolgere l'attività commerciale vera e propria dopo la cessione delle quote e i giudici di secondo grado hanno ritenuto l'attività preparatoria ancora in corso al momento del trasferimento della partecipazione.

Quadro normativo

In presenza di determinati requisiti, il regime della *participation exemption* consente l'esenzione per il 95% delle plusvalenze sulla vendita di partecipazioni da parte dei soggetti IRES.

Tra i requisiti previsti dall'[art. 87](#) del TUIR per beneficiare di questo regime, la sentenza commenta quello secondo cui la partecipazione oggetto di realizzo debba essere relativa a una società che svolga un'effettiva attività commerciale, dovendosi peraltro escludere a priori, senza possibilità di prova contraria, la sussistenza del requisito di commercialità ([art. 87](#) co. 1 lett. d) del TUIR) in capo a quelle società partecipate il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente dall'impresa.

Inoltre, ai sensi del successivo co. 2 dell'[art. 87](#), è necessario che il predetto requisito di commercialità della partecipata sussista ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza.

Cessione prima della conclusione delle attività preparatorie

Riguardo al requisito della commercialità, la sentenza in commento richiama i principi contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 29.3.2013 n. [7](#), per la quale, in via generale, il periodo di *start up* non risulta idoneo a configurare l'esercizio di attività commerciale.

Tuttavia, se la partecipazione viene ceduta quando l'esercizio dell'attività d'impresa è già stato avviato, terminata la fase di *start up*, si realizza un effetto di "trascinamento all'indietro" del requisito della commercialità.

In sostanza, il requisito della "commercialità", ai fini *pex*, non ricorre nel caso in cui, al momento del realizzo della partecipazione, la fase preparatoria non risulti ancora completata, in quanto in tal caso, in quel momento la società partecipata non può essere considerata un'impresa commerciale.

Per questo motivo è stata disconosciuta la sussistenza del requisito dell'esercizio di impresa commerciale dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza come richiesto dal co. 2 dell'[art. 87](#) del TUIR per beneficiare della *participation exemption*.

art. 87 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2026 - "Vale il momento di cessione della quota per verificare la commercialità per la pex" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Participation exemption" - Corso L., Sanna S.

Cass. 16.5.2026 n. 14530

ACCERTAMENTO

Ritenute alla fonte - Altri redditi - Provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo - Provvigioni relative all'attività di biglietteria - Esclusione da ritenuta - Novità del DL 38/2026 convertito

Abrogando il relativo regime di esonero, l'[art. 1](#) co. 140 - 142 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto l'applicazione della ritenuta d'acconto (ex [art. 25-bis](#) del DPR 600/73) anche sulle provvigioni percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La disposizione avrebbe dovuto applicarsi dall'1.3.2026. Tuttavia, considerata la complessità dell'adeguamento dei sistemi informatici, l'[art. 6](#) del DL 38/2026 (la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata dalla Camera il 20.5.2026 ed è ora in attesa di pubblicazione in *G.U.*), ha previsto, nel contempo:

- la proroga all'1.5.2026 della decorrenza della modifica normativa (confermando, in pratica, il regime di esonero fino al 30.4.2026);
- il ripristino del regime di esonero per le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, anche se limitatamente ai compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone (tale modifica è stata inserita nell'*iter* di conversione).

Ambito applicativo della ritenuta sulle provvigioni

Ai sensi dell'[art. 25-bis](#) co. 1 del DPR 600/73, i sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (aliquota del primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). Tuttavia, la base imponibile della ritenuta è diversa a seconda che, nell'esercizio dell'attività:

- ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni);
- non ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in questo caso, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni).

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

A tal fine, occorre utilizzare il modello di dichiarazione definito dal DM [16.4.83](#) che può essere trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. [31](#), § 18).

L'invio deve avvenire:

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'applicazione della misura ridotta;
- oppure, se le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d'anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Esclusione dell'obbligo di effettuare la ritenuta

L'[art. 25-bis](#) co. 5 del DPR 600/73 prevede alcune ipotesi in cui la suddetta ritenuta non deve essere applicata. Dapprima l'[art. 1](#) co. 89 della L. 213/2023 e successivamente l'[art. 1](#) co. 140 della L. 199/2025 hanno ridotto il novero delle fattispecie esonerate dall'obbligo.

Per effetto di tali modifiche, continuano ad essere escluse dalla ritenuta d'acconto le provvigioni percepite:

- dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- dalle aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;

- dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
- dai consorzi e dalle cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

In merito alla conferma dell'esclusione dall'obbligo di effettuare la ritenuta per i compensi percepiti dalle agenzie di viaggio e turismo per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio, "non essendo stata prevista alcuna norma di decorrenza ad hoc, rimarrebbe da chiarire il destino delle provvigioni per i documenti di viaggio corrisposte nel periodo intercorrente fra il 1° maggio e la data di entrata in vigore della legge di conversione, a cui, in coerenza con quanto previsto dal testo *ratione temporis* vigente, dovrebbe essere stata applicata la ritenuta" (così la New legislativa Assonime 21.5.2026, § 2.1).

Provvigioni per le quali l'esclusione da ritenuta non è più applicabile

Il regime di esclusione da ritenuta non è più applicabile per le provvigioni percepite:

- a partire dall'1.4.2024, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione (per l'ambito applicativo dell'obbligo, cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. [7](#), § 1, e la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.12.2024 n. [269](#));
- a partire dall'1.4.2024, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- a partire dall'1.5.2026, dalle agenzie di viaggio e turismo, diverse dai compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- a partire dall'1.5.2026, dagli agenti, dai raccomandatari e dai mediatori marittimi e aerei;
- a partire dall'1.5.2026, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Modalità e termini di versamento

Le ritenute operate sulle provvigioni sono versate a mezzo del modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento ([artt. 17 e 18](#) del DLgs. 241/97).

A decorrere dall'1.1.2017, il codice tributo per il versamento è "1040", che ha sostituito il precedente "1038".

Indicazione nel modello 770

Nel modello 770 occorre riepilogare i versamenti effettuati e le compensazioni operate nei quadri ST e SX.

art. 25 bis co. 5 DPR 29.9.1973 n. 600

art. 6 DL 27.3.2026 n. 38

Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2026 - "Per le agenzie di viaggio nuovo stop alla ritenuta sulle provvigioni" - Fornero

Italia Oggi del 16.5.2026, p. 23 - "Adv, biglietti senza ritenuta" - Poggiani F. G.

IMPOSTE INDIRETTE

Altre imposte indirette - Imposta di bollo - Aumento dell'imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti inviati alle persone giuridiche - Novità del DL 38/2026 convertito

Il DL [38/2026](#) (c.d. decreto fiscale), nel testo risultante a seguito della conversione in legge, ha confermato, senza particolari variazioni di sostanza, la misura prevista dall'[art. 12](#), ossia l'aumento dell'imposta di bollo dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in relazione agli estratti conto inviati dalle banche ai sensi dell'[art. 119](#) del DLgs. 385/93 (c.d. Testo unico bancario), nonché ai rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto.

Norme modificate e misura dell'aumento

Nello specifico, l'[art. 12](#) co. 1 del DL 38/2026 convertito ha modificato l'[art. 13](#) co. 2-bis lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR [642/72](#), ove si stabiliva che gli estratti di conto corrente e i rendiconti dei libretti di risparmio inviati alla clientela dalle banche o dai gestori dei conti ai soggetti diversi dalle persone fisiche scontano l'imposta di bollo nella misura di 100,00 euro annui. Ora, per effetto dell'intervento modificativo disposto dal DL fiscale, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta dalle persone giuridiche è stato elevato a 118,00 euro annui; l'incremento è, quindi, pari a 18,00 euro annui.

Inoltre, considerato che, a far data dall'1.1.2027, subentrerà, in luogo dell'art. 13 co. 2-bis lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, l'art. 9 co. 3 lett. b) della Tariffa, parte I, di cui all'[Allegato 3](#) del

DLgs. 123/2025, l'art. 12 co. 1 del DL 38/2026 convertito è opportunamente intervenuto anche sul testo di quest'ultima norma, replicando la modifica in aumento da 100,00 euro annui a 118,00 euro annui in relazione all'imposta di bollo dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio inviati alla clientela dalle banche o dai gestori dei conti.

Decorrenza

In merito all'ambito temporale di operatività della misura, il co. 2 dell'art. 12 del DL 38/2026 convertito ha sancito che la "disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Di conseguenza, per quanto concerne le comunicazioni inviate ai clienti persone giuridiche, l'imposta di bollo, dovuta con periodicità annuale, ammonta a:

- 100,00 euro per gli estratti conto e i rendiconti emessi fino al 27.3.2026;
- 118,00 euro per gli estratti conto e i rendiconti emessi a partire dal 28.3.2026 (ossia dalla data di entrata in vigore del DL fiscale).

Impatto delle modifiche sulle comunicazioni con periodicità inferiore all'anno

Quanto alle comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell'anno, si ricorda che in tal caso, ai sensi della Nota 3-bis al co. 2-bis dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, l'imposta di bollo dovuta "è rapportata al periodo rendicontato".

Quindi, per effetto dell'incremento disposto dall'art. 12 del DL 38/2026, l'ammontare dell'imposta di bollo applicata sugli estratti conto e sui rendiconti comunicati alle persone giuridiche dalle banche o dai gestori dei conti, a far data dal 28.3.2026, sarà pari a:

- 59,00 euro (in luogo dei 50,00 euro previgenti), per gli invii effettuati con periodicità semestrale;
- 29,50 euro (in luogo dei 25,00 euro previgenti), per gli invii effettuati con periodicità trimestrale;
- 9,83 euro (in degli 8,33 euro previgenti), per gli invii effettuati con periodicità mensile.

Estensione dell'aumento all'IVAFE

Si rileva che, alla luce del rinvio all'art. 13 co. 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 contenuto nell'[art. 19](#) co. 20 del DL 201/2011, l'art. 12 del DL 38/2026 convertito ha prodotto l'effetto di elevare sino a 118,00 euro anche l'IVAFE dovuta sui conti correnti e sui libretti di risparmio esteri dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Assenza di modifiche circa la misura dell'imposta dovuta dalle persone fisiche

Anche a seguito della conversione del DL 38/2026, è rimasta immutata la lett. a) dell'art. 13 co. 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, sicché le persone fisiche continueranno a corrispondere l'imposta di bollo sulle comunicazioni nella misura di 34,20 euro (sempre riferita al caso di periodicità annuale) se il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente superiore a 5.000,00 euro.

Allegato 3 DLgs. 1.8.2025 n. 123

art. 12 DL 27.3.2026 n. 38

art. 19 co. 20 DL 6.12.2011 n. 201

Tariffa Parte I art. 13 DPR 26.10.1972 n. 642

Il Quotidiano del Commercialista del 21.5.2026 - "Confermato l'aumento del bollo sui conti correnti delle persone giuridiche" - Novella

Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2026 - "Aumenta il bollo sui conti correnti intestati alle persone giuridiche" - Novella

Lavoro

PREVIDENZA

[Assegno di inclusione \(Adi\) - Titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" - Istruzioni operative \(circ. INPS 20.5.2026 n. 58\)](#)

Con la circolare 20.5.2026 n. [58](#), l'INPS ha fornito le istruzioni operative relative alle modalità di accesso

all'assegno di inclusione (Adi) da parte dei titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" di cui agli [artt. 18, 18-bis e 18-ter](#) del DLgs. 286/98 (Testo unico immigrazione, TUI).

Nuova categoria di destinatari

In seguito alle modifiche introdotte con il DL [145/2024](#) e con il DL [146/2025](#), possono accedere all'Adi anche i titolari dei permessi di soggiorno per "casi speciali" ai sensi degli [artt. 18, 18-bis e 18-ter](#) del TUI, vale a dire, rispettivamente, i permessi rilasciati per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica e per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Requisiti di accesso alla misura e specificità

Per l'accesso all'Adi e per il mantenimento dello stesso da parte dei titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali", non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, né i requisiti economici, ossia reddituali e patrimoniali, di cui all'[art. 2](#) co. 2 lett. a) e b) del DL 48/2023.

In ragione della non applicabilità dell'[art. 2](#) co. 2 lett. b) del DL 48/2023 relativa ai limiti riferiti al valore ISEE, al reddito familiare e al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, i titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" non sono tenuti a presentare una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità per l'accesso all'Adi.

Ne consegue che l'eventuale presenza di ulteriori componenti del nucleo familiare (in particolare, di quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'[art. 2](#) co. 1 e 4 del DL 48/2023 conviventi con il richiedente e presenti sul territorio italiano) deve essere autodichiarata nel modello di domanda dell'Adi.

Le informazioni relative ai singoli componenti devono essere indicate nell'apposito modello per la comunicazione della composizione o della variazione del nucleo familiare, denominato "ADI-Com Casi speciali - Assegno di Inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18 bis e 18 ter TUI. Comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione". Il citato modello può essere utilizzato, altresì, dai titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" anche per comunicare i dati relativi all'eventuale contratto di locazione, ai fini dell'accesso alla c.d. "quota B" della misura, destinata al sostegno dei nuclei familiari residenti in un'abitazione concessa in locazione sulla base di un contratto ritualmente registrato.

Durata della prestazione

Il periodo di fruizione dell'Adi non può eccedere la durata del permesso di soggiorno per "casi speciali", fermo restando il rispetto dei limiti massimi di erogazione della misura stessa previsti dall'[art. 3](#) co. 2 del DL 48/2023. A tal fine rileva anche il momento in cui viene presentata la domanda dell'Adi rispetto alla validità del permesso di soggiorno.

Ad esempio, nel caso in cui il permesso di soggiorno per "casi speciali" abbia durata annuale (da gennaio 2026 a gennaio 2027) e non sia stato chiesto il rinnovo, ma la domanda di Adi venga presentata nell'agosto 2026, il beneficio potrà essere riconosciuto esclusivamente per il periodo residuo di validità del permesso, ossia da settembre 2026 a gennaio 2027.

Presentazione dell'istanza

Per la presentazione dell'istanza diretta al conseguimento dell'Adi, valgono le ordinarie indicazioni previste per l'accesso alla misura.

Le domande possono cioè essere presentate direttamente dagli interessati accedendo al sito istituzionale (www.inps.it) con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS o CIE di livello 3), nell'apposita sezione dedicata all'Adi, ovvero per il tramite degli istituti di patronato o dei Centri di assistenza fiscale (CAF).

Percorsi di attivazione sociale e lavorativa

Ai titolari di permessi di soggiorno per "casi speciali" si applicano le previsioni degli [artt. 4 e 5](#) del DL 48/2023 e dell'[art. 4](#) del DM [154/2023](#), con riferimento all'obbligo di iscrizione alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Resta fermo che per i titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" di cui all'[art. 18-ter](#) del TUI, l'iscrizione al SIISL può essere già stata effettuata prima della presentazione della domanda dell'Adi, nell'ambito del progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro contenuto nel programma di assistenza. In ogni caso, i titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali", a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande dell'Adi, sono tenuti a seguire il percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto dal DL [48/2023](#), che deve tenere conto dell'eventuale inserimento in altri programmi o percorsi di inclusione e attivazione lavorativa previsti per i titolari di tali permessi.

art. 5 DL 11.10.2024 n. 145
art. 6 DL 3.10.2025 n. 146
DL 4.5.2023 n. 48
Circolare INPS 20.5.2026 n. 58

Il Quotidiano del Commercialista del 21.5.2026 - "Assegno di inclusione senza DSU a chi ha il permesso di soggiorno per "casi speciali"" - Andreozzi

Guide Eutekne - Previdenza - "INPS - Assegno di inclusione" - Andreozzi F - Tombari E.

PREVIDENZA

Contributi e premi dovuti all'INPS - Dilazione fino a 60 rate - Istruzioni operative (circ. INPS 21.5.2026 n. 60)

Con la circolare 21.5.2026 n. [60](#), l'INPS ha diffuso le istruzioni operative relative alla disciplina introdotta dall'[art. 23](#) co. 1 della L. 203/2024 che prevede la possibilità, per INPS e INAIL, di concedere pagamenti rateali dei debiti per contributi, premi e accessori di legge non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili ([art. 2](#) co. 11-bis del DL 338/89).

Alla circolare è allegato il "Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge".

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica alle domande di dilazione presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della circ. n. [60/2026](#), nonché alle istanze presentate dal 12.1.2025 (data di entrata in vigore della suddetta L. 203/2024) e ancora pendenti, per le quali il debitore può chiedere la rideterminazione del numero di rate ([art. 3](#) co. 2 del DM 24.10.2025). A tal fine, il contribuente è tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circ. n. [60/2026](#), un'apposita "istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso".

L'istanza va trasmessa mediante il "Cassetto previdenziale del contribuente" e, al suo interno, si devono specificare:

- la data della domanda di dilazione in corso per la quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate;
- il nuovo numero di rate richiesto;
- le Gestioni interessate dalla dilazione.

Oggetto della dilazione

La dilazione può essere concessa ai fini della regolarizzazione dei debiti contributivi dovuti a titolo di omissione o evasione, nonché dei relativi accessori di legge, purché, alla data di presentazione della domanda, non sia stato ancora formato l'avviso di addebito ex [art. 30](#) del DL 78/2010.

Il pagamento dilazionato può essere consentito in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal datore di lavoro e si articola in due distinte ipotesi:

- per debiti di importo non superiore a 500.000,00 euro, può essere accordato un piano di dilazione sino a 36 rate mensili;
- per debiti di importo pari o superiore a 500.001,00 euro, è possibile accedere a un piano di dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili.

Seconda dilazione

Il Regolamento delinea le condizioni e l'ambito applicativo della c.d. "seconda dilazione", di cui all'[art. 1](#) co. 2 del DM 24.10.2025, che consente al contribuente di accedere a un nuovo piano di rateazione nel corso di una dilazione già in essere, qualora permanga la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o sopravvengano ulteriori situazioni eccezionali.

A tal fine, nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca in nessuna delle Gestioni amministrative dall'istituto in cui è presente il codice fiscale del contribuente. Inoltre, in presenza di due dilazioni attive, non è possibile presentare un'ulteriore istanza di rateazione, salvo la previa estinzione integrale di una delle dilazioni in corso.

Presentazione delle domande

La domanda deve essere inoltrata dal contribuente, anche per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio disponibile sul portale dell'istituto e, in particolare,

attraverso il "Cassetto previdenziale del contribuente".

All'atto di presentazione dell'istanza, il contribuente è tenuto, tra le altre cose, a riconoscere in modo espresso e incondizionato il credito vantato dall'INPS per contributi e accessori di legge, impegnandosi contestualmente a rinunciare a ogni eccezione suscettibile di incidere sull'esistenza e sull'azionabilità del credito medesimo. È consentito escludere dal complesso delle esposizioni debitorie da regolarizzare i crediti oggetto di contestazione in sede amministrativa o giudiziaria, poiché la relativa trattazione e definizione dei contenziosi deve avvenire nell'ambito dei rispettivi procedimenti.

Definizione delle domande

La domanda di dilazione, al termine dell'istruttoria, è definita con provvedimento motivato di accoglimento o di reiezione. In caso di accoglimento, il provvedimento, con il piano di ammortamento che ne costituisce parte integrante, si perfeziona con il pagamento, da parte del contribuente, della prima rata accordata relativamente a tutte le posizioni contributive riconducibili al proprio codice fiscale entro il termine di 10 giorni di calendario dalla data di emissione del piano di ammortamento.

Il mancato o parziale pagamento della prima rata entro il termine indicato comporta l'annullamento del provvedimento.

Revoca della dilazione

L'omesso o il parziale pagamento di tre rate mensili successive alla prima, anche non consecutive, comporta la revoca della dilazione concessa.

La revoca interviene altresì se, decorso il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, risulta ancora omesso o parzialmente versato un numero di rate inferiore a tre.

art. 2 co. 11 bis DL 9.10.1989 n. 338

art. 23 L. 13.12.2024 n. 203

DM 24.10.2025 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Circolare INPS 21.5.2026 n. 60

Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2026 - "Istanza telematica per la dilazione dei debiti contributivi fino a 60 rate" - Andreozzi

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Dilazione dei contributi" - D'Amato F.

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Omissioni ed evasioni contributive" - Andreozzi F.

Leggi in evidenza

SETTORI PARTICOLARI

DELIBERAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16.4.2026 N. 6

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Riduzione compensata dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2025 - Determinazione - Modalità e termini di presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 17 co. 35 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, la presente delibera stabilisce, in relazione all'anno 2025:

- le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;
- le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande.

Soggetti interessati

Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2025 possono essere richieste:

- dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2024 ovvero nel corso dell'anno 2025, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

- dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2024 ovvero nel corso dell'anno 2025, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 21.10.2009 n. 1072, oppure aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21.6.99, oppure aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa in ottemperanza del suddetto regolamento 1072/2009;

- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2024 ovvero nel corso dell'anno 2025, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;

- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, in Svizzera o nel Regno Unito che, alla data del 31.12.2024 ovvero nel corso dell'anno 2025, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente all'1.1.2025, ovvero titolari di licenza comunitaria o svizzera, o di licenza in conto proprio, successivamente all'1.1.2025, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di iscrizione all'albo ovvero dopo la data di rilascio delle suddette licenze.

Pedaggi autostradali interessati

I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:

- effettuati dai veicoli di classe ecologica Euro 5, Euro 6 o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica, rientranti nelle classi di pedaggio B3, B4 o B5, se basate sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se basate sul criterio volumetrico;

- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025;

- a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura per pedaggi di competenza dell'anno 2025.

Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo l'1.1.2025, le riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

Presentazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi

Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2025, devono presentare domanda:

- esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposito applicativo "Pedaggi" presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori all'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>, nel rispetto delle istruzioni presenti nello stesso applicativo; a tal fine, è necessario registrarsi preliminarmente allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>;

- con apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente o di una persona appositamente delegata.

La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:

- fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi;

- fase 2: costituita dall'inserimento dei dati relativi alla domanda, finalizzato all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, al controllo delle targhe e delle classi ecologiche dei suddetti veicoli, dall'apposizione della firma digitale e dall'invio telematico della domanda.

I termini per effettuare la prenotazione della domanda (fase 1) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 3.6.2026 e fino alle ore 14.00 del 9.6.2026.

Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

Possono accedere alla fase 2 (compilazione e invio della domanda) esclusivamente i soggetti che hanno effettuato la prenotazione della domanda, entro i suddetti termini perentori.

I termini per effettuare la presentazione della domanda (fase 2) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 23.6.2026 e fino al 21.7.2026 (per l'inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2026 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.

Pagamento dell'imposta di bollo

La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, tramite pagamento attraverso il sistema "PagoPA".

Il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo).

L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Effettuazione dei rimborsi

L'Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra il Comitato centrale e le società che gestiscono i pedaggi.

Applicazione delle riduzioni

Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.